

# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

**DECRETO 15 aprile 2005**

**Istituzione dell'Universita' degli studi di scienze gastronomiche, non statale legalmente riconosciuta, con sede a Bra (Cuneo), frazione Pollenzo.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, relativo alla programmazione del sistema universitario per il 2004-2006, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004, registro n. 6, foglio n. 177;

Visto l'art. 9 del predetto decreto il quale prevede, al comma 1, l'istituzione, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, della Universita' degli studi di scienze gastronomiche non statale legalmente riconosciuta, con sede a Pollenzo (Cuneo) (promotore: Associazione amici dell'Universita' di scienze gastronomiche, Pollenzo), con il corso di laurea in scienze gastronomiche (classe20);

Visto il ricordato art. 9, il quale, al comma 2 stabilisce che l'istituzione delle Universita' di cui al comma 1, con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale, contestuale all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, viene attuata con decreto del Ministro;

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale sulla proposta di regolamento didattico di ateneo, da ultimo nell'adunanza del 14 aprile 2005, e che lo stesso e' stato conseguentemente adeguato;

Decreta:

Art. 1.

1. E' istituita, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, l'Universita' degli studi di scienze gastronomiche non statale legalmente riconosciuta con sede a Bra (Cuneo), frazione Pollenzo, con la facolta' di scienze gastronomiche e il corso di laurea in scienze gastronomiche (classe 20).

Art. 2.

1. Sono approvati lo statuto e il regolamento didattico di ateneo, allegati al presente decreto, dell'Universita' di cui all'art. 1, che e' autorizzata a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale

previsti nello stesso articolo.

Art. 3.

1. Al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attivita' dell'Universita' di cui all'articolo 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del Nucleo di valutazione interna di ateneo.
2. Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attivita' possono essere concessi all'Universita' i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo le modalita' previste dalla stessa normativa e compatibilmente con le effettive disponibilita' di risorse.
3. Sulla base dell'ultima valutazione positiva da parte del Comitato puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto indicato all'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.
4. Il presente decreto e' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il Ministro: Moratti